



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina l'efficacia di dette disposizioni al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti che possono assoggettare ad IVA con esigibilità differita le operazioni effettuate, nonché stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto articolo 7;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in merito al differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, si evidenzia che l'articolo 66 della medesima direttiva già consente agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'articolo 66 della medesima, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

DECRETA

Articolo 1

(Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita)

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Articolo 2

(Adempimenti del cedente o prestatore)

1. Per le operazioni di cui all'articolo 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'articolo 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Articolo 3

(Adempimenti del cessionario o committente)

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'articolo 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Articolo 4

(Effetti su altre operazioni ad esigibilità differita)

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 5

(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Relazione illustrativa

Il presente provvedimento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo da attuare con l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stesso articolo 7, al comma 2, inoltre, per scongiurare rilievi ostativi che potrebbero essere formulati dagli organi comunitari, subordina l'efficacia delle disposizioni summenzionate al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,.

La necessità della preventiva autorizzazione comunitaria è venuta meno a seguito della posizione assunta al riguardo dalla Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, con la nota TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009 con la quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, concernente l'esigibilità dell'imposta, viene evidenziato che l'articolo 66 della medesima direttiva già consente agli Stati membri di prevedere che l'IVA divenga, per talune operazioni o talune categorie di soggetti passivi, detraibile al momento dell'incasso del prezzo e che, pertanto, una richiesta di deroga in tal senso non appare necessaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 sono state adottate nell'attuale momento di crisi economica globale per far fronte agli effetti negativi che si riversano con maggiore evidenza soprattutto sulle piccole e medie imprese, le quali si caratterizzano per la loro vulnerabilità strutturale sul piano finanziario.

In tale ottica la finalità sottesa al predetto impianto normativo è quella di non far anticipare il versamento dell'IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto il presente provvedimento, formato da cinque articoli.

L'**articolo 1** detta disposizioni in materia di volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita.

Il **comma 1** prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un cessionario o committente che riveste la qualità di soggetto passivo d'imposta,

l'IVA diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi da parte del medesimo cessionario o committente; ciò subordinato all'ulteriore condizione che il cedente o prestatore abbia realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio di attività, preveda di realizzare un volume d'affari non superiore ad una certa soglia, che con questo provvedimento viene fissata in duecentomila euro.

In ogni caso, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima dello spirare di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

L'applicazione di tali disposizioni è comunque, di fatto, facoltativa, in quanto, sulla base della previsione contenuta nel quarto periodo del comma 1 dell'articolo 7 in argomento, la singola operazione, in assenza dell'indicazione in fattura che si tratta di "operazione con imposta ad esigibilità differita", sarà assoggettata ad IVA ad esigibilità immediata, in base alle regole generali di cui all'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 2** ribadisce quanto già previsto dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, ovvero che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né alle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

Il **comma 3**, a sua volta, ribadisce che la fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve presentare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; tale previsione assume in questo contesto notevole importanza, atteso che la sua mancanza determina l'applicazione del principio generale sull'esigibilità, che diviene immediata ai sensi del citato articolo 7 del d.l. n. 185 del 2008.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi precedenti non possono più essere applicate dai soggetti che, nel corso dell'anno solare, superano il limite di duecentomila euro di volume d'affari, con la conseguenza che, in relazione alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia indicata, si applicherà l'imposta, secondo i criteri generali, ad esigibilità immediata; resteranno invece soggette all'esigibilità differita le operazioni effettuate in precedenza sulla base delle disposizioni in commento.

L'**articolo 2** contiene disposizioni in materia di adempimenti del cedente o prestatore.

Il **comma 1** prevede che anche per le operazioni ad esigibilità differita il cedente o prestatore sia tenuto al rispetto di quanto prescritto dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto,

tra l'altro, egli è tenuto ad assolvere agli obblighi in tema di emissione e registrazione ivi previsti, ancorché l'imposta non sia ancora divenuta esigibile.

Il **comma 2** dispone che le operazioni di cui all'articolo 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

Il **comma 3** precisa che le operazioni ad esigibilità differita sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Il **comma 4**, fornisce, infine, disposizioni per le ipotesi in cui si dovessero effettuare incassi parziali del corrispettivo e prevede che, in tal caso, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella misura risultante dalla proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di adempimenti del cessionario o committente.

Il **comma 1** prescrive che il cessionario o committente delle operazioni ad esigibilità differita può effettuare la detrazione dell'IVA, sempre che sia ammessa ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

Il **comma 2**, parallelamente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, stabilisce che nel caso di pagamento parziale del corrispettivo il diritto alla detrazione dell'IVA sorge in capo al cessionario o committente per un ammontare che si ottiene applicando la proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

L'**articolo 4** detta disposizioni in materia di effetti su altre operazioni ad esigibilità differita prevedendo che il presente provvedimento non si applica alle cessioni e prestazioni effettuate in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'**articolo 5**, infine, detta disposizioni in materia di efficacia prevedendo che il provvedimento si applica alle operazioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.